



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XII LEGISLATURA

17ª Seduta pubblica – Martedì 23 giugno 2026

Deliberazione legislativa n. 10

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE “EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK””.
(Progetto di legge n. 63)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Partecipazione all'associazione “European chemical regions network”*” (deliberazione della Giunta regionale n. 5/DDL del 14 aprile 2026);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Andrea TOMAELLO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

il 25 ottobre 2018 viene costituita ad Etterbeek, in Belgio, l'associazione denominata “European Chemical Regions Network”(ECRN), rete europea delle regioni chimiche, che riunisce le regioni europee in cui l'industria chimica svolge un ruolo cruciale nello sviluppo economico, nella crescita e nell'occupazione.

Facilitando la cooperazione interregionale, lo sviluppo di politiche e la partecipazione a progetti europei, la rete sostiene una forte dimensione regionale nell'agenda della politica chimica dell'Unione europea, per creare catene del valore europee moderne e sostenibili.

L'adesione all'associazione è aperta alle regioni chimiche europee, intese come autorità territoriali regionali situate nel territorio europeo e costituite come persone giuridiche appartenenti ad uno dei primi tre livelli della Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). In Italia, tali livelli corrispondono agli ambiti sovraregionali, regionali e provinciali. È inoltre richiesta un'alta concentrazione di imprese attive nell'industria chimica o nel settore della ricerca chimica che intendano contribuire al conseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

Ad oggi aderiscono all'associazione 17 regioni europee: Abruzzo, Baviera, Catalogna, Drenthe, Emilia-Romagna, Fiandre, Groninga, Liguria, Limburgo, Lombardia, Mazovia, Piemonte, Sassonia-Anhalt, Olanda Meridionale, Ústecký, Comunità Valenzana e Zelanda e 4 membri affiliati (Cluster “Chimica verde” della Pomerania occidentale, Confapi, hungarian chemical industry association - MAVESZ e Polish chamber of chemical industry - PIPC).

Riconoscendo il valore e la funzione strategica del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale, al fine di favorire e sostenere i processi di trasformazione del settore verso prodotti e processi sostenibili e l'economia circolare, il presente progetto di legge autorizza la Giunta regionale a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione all'“ECRN”.

Tale adesione è finalizzata a:

- contribuire a costituire e rafforzare catene del valore europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica;*
- favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze, nonché il rafforzamento di reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei;*
- favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale.*

La quota associativa, così come stabilito dall'articolo 5.1 dello statuto dell'associazione, è determinata sulla base di due componenti: una fissa ed una commisurata a parametri statistici che definiscono il peso relativo del settore della chimica all'interno dell'economia regionale. Ai sensi del suo statuto l'associazione può decidere di modificarla.

La quota associativa autorizzata dalla Regione del Veneto per l'adesione, negli anni 2026, 2027 e 2028, è pari ad un importo annuale massimo di euro 15.000.

Il progetto di legge contempla cinque articoli, di seguito brevemente illustrati:

- l'articolo 1 definisce le finalità della partecipazione della Regione del Veneto all'associazione, coerentemente a quanto stabilito dalla proposta di statuto dell'associazione medesima;*
- l'articolo 2 stabilisce le condizioni cui è subordinata la partecipazione della Regione all'associazione;*
- l'articolo 3 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione, e definisce le condizioni per il permanere del vincolo partecipativo;*
- gli articoli 4 e 5 contengono rispettivamente la norma finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.*

In chiusura, va annotato che la proposta legislativa all'esame dell'Assemblea è stata deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2026 e trasmessa il 17 aprile al Consiglio regionale, dove ha assunto il numero 63 tra i progetti di legge della dodicesima legislatura.

In data 23 aprile il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare in sede referente e alla Terza Commissione consiliare in sede consultiva.

Nella seduta di Prima Commissione del 29 aprile 2026 è stato illustrato dall'Assessore allo sviluppo economico, ricerca e innovazione e attrazione investimenti.

In data 14 maggio la Terza Commissione, conformemente a quanto previsto in sede di assegnazione, ha espresso il proprio parere sugli aspetti di competenza.

Nella seduta del 26 maggio la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvando una proposta emendativa all'articolo 3, trasmessa il giorno precedente dalla Giunta regionale, e licenziando all'unanimità l'articolato.

Hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Corazzari con delega Barbisan, Marcon (Lega - Liga Veneta), Pressi, Tomaello (Stefani Presidente), Benetti (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto), Dalla Pozza, Galeano, Micalizzi con delega Manildo, (Partito

Democratico), Szumski, Lovat (Szumski Resistere Veneto), Rocco (Riformisti Veneti in Azione - Uniti per Manildo Presidente).”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 5 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 34
Non partecipanti al voto	n. 1

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 36
Non partecipanti al voto	n. 1

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 35
Non partecipanti al voto	n. 1

Art. 4 e 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 34
Non partecipanti al voto	n. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE “EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK”

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce il valore strategico del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale sostenendone la trasformazione verso prodotti e processi sostenibili e l'economia circolare, nonché il valore delle reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei.

2. Al fine di contribuire a costituire e rafforzare catene del valore europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica, di favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze e il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale, la Regione aderisce in qualità di membro associato all'associazione “European Chemical Regions Network” con sede a Etterbeek (Belgio), costituita il 25 ottobre 2018 in conformità alla legge belga, quale associazione senza scopo di lucro che opera in qualità di unico rappresentante regionale dell'industria chimica europea, d'ora in avanti denominata “ECRN”.

Art. 2 - Partecipazione della Regione.

1. La partecipazione della Regione all'associazione “ECRN” è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione “ECRN” non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto associativo sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale;
- c) che l'associazione “ECRN” goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3 - Adesione all'associazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione all'associazione “ECRN”.

2. Ogni modifica dello statuto dell'associazione “ECRN” deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare la quota di iscrizione annuale il cui importo è determinato ai sensi dello statuto dell'associazione “ECRN” e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

4. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato rappresenta la Regione in seno all'associazione “ECRN”.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 15.000,00, per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di gestione”, Programma 11 “Altri Servizi Generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 38
Non partecipanti al voto	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Matteo Pressi

IL PRESIDENTE
f.to Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.	4
Art. 2 - Partecipazione della Regione.	4
Art. 3 - Adesione all'associazione.	4
Art. 4 - Norma finanziaria.	4
Art. 5 - Entrata in vigore.	4